

Allegato "A" al mio atto n. 17779 di racc.

STATUTO

"AVIS COMUNALE DI SCHIO- ALTOVICENTINO"

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Schio - Altovicentino", Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'Avis Comunale di Schio-Altovicentino ha sede legale in Schio ed attualmente corrente in Via S.C. de Lellis,1 (c/o "Casa della Salute") ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Schio. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L'Avis Comunale di Schio-Altovicentino, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale del Veneto, Provinciale di Vicenza, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) "AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale", ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva de-

	voluzione del patrimonio da parte dell'associazione.	
	ART. 2 - SCOPI SOCIALI	
	c.1 L'Avis Comunale di Schio-Altovicentino è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.	
	c.2 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.	
	c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'A-VIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:	
	a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;	
	b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;	
	c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;	

	d) Favorire l'incremento della propria base associativa;	
	e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;	
	f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;	
	g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto.	
	ART. 3 – ATTIVITA'	
	c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.	
	In particolare svolge le seguenti attività:	
	a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);	
	b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);	
	c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;	
	d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che pro-	

	muovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazio-	
	ne del midollo osseo;	
	e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e	
	promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione	
	di riviste, bollettini e materiale multimediale;	
	f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis	
	Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie	
	di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con	
	particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;	
	g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi	
	solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;	
	h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al pro-	
	prio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, at-	
	traverso propri rappresentanti all'uopo nominati;	
	i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Na-	
	zionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Na-	
	zionale.	
	L'Avis Comunale, per lo svolgimento delle attività di interesse generale di	
	cui sopra, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri	
	associati.	
	c.1 bis L'Avis Comunale di Schio-Altovicentino svolge, in coordinamento	
	con l'Avis Provinciale di Vicenza ed in attuazione delle direttive della mede-	
	sima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano co-	
	stituite altre associazioni Avis.	
	c.2 L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto al-	

	le attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dal-	
	l'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta	
	fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rappor-	
	ti con i sostenitori e il pubblico.	
	c.3 L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associati-	
	va Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di	
	coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi del-	
	l'art. 41 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.	
	ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA	
	c.1 E' socio dell'Avis Comunale di Schio-Altovicentino chi dona periodica-	
	mente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo	
	e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di	
	solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale	
	e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando dona-	
	zioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità	
	nell'ambito associativo.	
	c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano fun-	
	zioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del	
	numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.	
	c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Schio-Altovicentino da parte dei sogget-	
	ti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve es-	
	sere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comuna-	
	le.	
	c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Schio-Altovicentino comporta	
	l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis	

	Provinciale e Regionale sovraordinate.	
	c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.	
	c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.	
	c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.	
	ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
	c.1 La qualifica di socio si perde per:	
	a) dimissioni;	
	b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;	
	c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;	
	c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.	
	c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.	
	c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Pro-	

	biviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello sta-	
	tuto dell'AVIS Nazionale.	
	c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal	
	Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il di-	
	ritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da par-	
	te degli organi di giurisdizione competenti e aditi.	
	c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente	
	articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Re-	
	gionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.	
	ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI	
	c.1 L'Avis Comunale di Schio-Altovicentino può istituire un albo di benemeriti,	
	nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno	
	contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno,	
	allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati	
	tali dal Consiglio Direttivo Comunale.	
	c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito	
	anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano pro-	
	digati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.	
	ART. 7 – ORGANI	
	c.1 Sono organi dell'Avis Comunale di Schio-Altovicentino:	
	a) l'Assemblea Comunale degli Associati;	
	b) il Consiglio Direttivo Comunale;	
	c) il Presidente e il Vicepresidente;	
	d) l'Addetto contabile e di bilancio;	
	e) l'Organo di controllo, laddove istituito; in caso di nomina dell'Organo di	

	controllo, la nomina dell'Addetto contabile e di bilancio, di cui alla precedente lettera d), è facoltativa.	
	ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI	
	c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.	
	c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.	
	c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.	
	c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.	
	c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.	
	c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.	
	c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Co-	

	munale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dall'Addetto contabile e di bilancio / dal Presidente dell'Organo di controllo.	
	c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.	
	c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.	
	c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.	
	c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Per deliberare le modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la presenza di almeno un quarto degli associati; in terza convocazione la presenza di almeno un decimo degli associati; in quarta convocazione, da effettuarsi nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti nelle prime tre convocazioni, occorre la presenza di almeno il due per cento degli associati; la proposta di modifica deve essere approvata in ogni caso con il voto favorevole	

	dei due terzi dei presenti.	
	c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si inten-	
	de respinta.	
	c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di di-	
	ritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti dell'Orga-	
	no di controllo/l'Addetto contabile e di bilancio.	
	c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che	
	riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non par-	
	tecipano al voto.	
	c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazio-	
	ne all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.	
	c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di tele-	
	comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via e-	
	lettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possi-	
	bile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	ART. 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSO-	
	CIATI	
	c.1 Spetta all'Assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sin-	
	tesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla re-	
	lazione dell'Addetto contabile e di bilancio / dell'Organo di controllo;	
	b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Co-	
	munale;	
	c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il fun-	
	zionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte	

	dal Consiglio Direttivo Comunale;	
	d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;	
	e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;	
	f) la nomina e la revoca dell'Addetto contabile e di bilancio / dell'Organo di controllo;	
	g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale/Addetto contabile e di bilancio/organo di controllo;	
	h) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;	
	i) la nomina dei liquidatori;	
	l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.	
	c.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:	
	a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;	
	b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, ovvero di almeno un terzo degli associati;	
	c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.	
	c.3 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.	
	ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE	
	c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto da un minimo di 5 membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.	

	c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il	
	Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera	
	del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costitui-	
	scono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle deli-	
	bere del Consiglio medesimo.	
	c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due	
	volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'ap-	
	provazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio	
	consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli	
	Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni	
	qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti	
	ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio / Organo di controllo. Inol-	
	tre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra	
	i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Co-	
	munale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite	
	ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o	
	maggiori entrate.	
	c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente	
	almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, tele-	
	gramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.	
	c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei	
	consiglieri.	
	c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta	
	eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica	
	statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le	

	quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.	
	c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.	
	c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.	
	c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.	
	c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.	
	c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.	
	c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.	
	c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.	
	c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministra-	

	tivo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.	
	c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.	
	c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo –.	
	c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.	
	c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.	
	ART. 11 - IL PRESIDENTE	
	c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	c.2 Al Presidente spetta, inoltre:	
	a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;	
	b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo	

	Comunale;	
	c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che	
	dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di la-	
	voro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;	
	d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle mate-	
	rie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sotto-	
	porli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che	
	dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.	
	c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Se-	
	gretario.	
	c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito	
	dal Vicepresidente.	
	c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi,	
	dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.	
	ART. 12 - ADDETTO CONTABILE E DI BILANCIO	
	c.1 L'Addetto Contabile e di Bilancio è nominato dall'Assemblea Comunale	
	degli Associati e deve essere dotato di adeguata competenza.	
	c.2 L'Addetto contabile e di bilancio dura in carica 4 (quattro) anni e può es-	
	sere rinominato.	
	c.3 L'Addetto contabile e di bilancio ha funzione di supporto al Consiglio Di-	
	rettivo; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le pro-	
	prie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua cor-	
	rispondenza alla documentazione contabile.	
	c.4 L'Addetto contabile e di bilancio partecipa di diritto all'Assemblea degli	
	Associati, senza diritto di voto.	

	c.5 L'Addetto contabile e di bilancio è invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.	
	ART. 13 – L'ORGANO DI CONTROLLO	
	c.1 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	c.3 Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.	
	c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particola-	

	re riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs.	
	117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato re-	
	dato in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.	
	c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento pro-	
	cedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fi-	
	ne, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 14 - PATRIMONIO	
	c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'atti-	
	vità statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale, è costituito dal patrimonio minimo iniziale indicato	
	nell'atto notarile, nonché da beni mobili ed immobili.	
	c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:	
	a) il reddito del patrimonio;	
	b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusi-	
	vamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	c) i contributi di organismi internazionali;	
	d) i rimborsi derivanti da convenzioni;	
	e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di	
	quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il po-	
	tenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o	
	settoriali;	
	f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e prodotti-	

	ve marginali svolte dall'Avis Comunale.	
	c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo	
	ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto	
	dei propri scopi sociali.	
	c.4 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi	
	di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, la-	
	voratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-	
	ciali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs.	
	117/2017.	
	c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente	
	alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del	
	Codice del Terzo settore.	
	ART. 15 – RISORSE	
	c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio	
	funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali	
	quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamenta-	
	ri, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui	
	all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.	
	ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO	
	c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.	
	c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio	
	Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il me-	
	se di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comuna-	
	le degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio con-	
	suntivo dell'anno precedente.	

	c.3 L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio di esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.	
	c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.	
	c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.	
	ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	
	c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:	
	a) Il libro degli associati o aderenti;	
	b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.	
	c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.	
	ART. 18 – CARICHE	
	c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Addetto Contabile e di bilancio e l'Organo di controllo, se esterni all'associazione.	
	c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle	

	spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.	
	c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono	
	detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel com-	
	puto dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi inter-	
	rotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato di-	
	sposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi sia-	
	no stati svolti per periodi non superiori ad un anno.	
	c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio	
	territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di	
	due mandati consecutivi.	
	c.5 Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le per-	
	sone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di	
	cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giu-	
	dicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.	
	c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs.	
	117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel pro-	
	prio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qual-	
	siasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e control-	
	lo nonché ai dirigenti.	
	ART. 19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO	
	c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Schio-Altovicentino può avvenire	
	con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del	
	Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di alme-	
	no i tre quarti dei suoi componenti.	
	c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto,	

	previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e sal-	
	va diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediata-	
	mente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe	
	con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Ita-	
	lia Sociale.	
	ART. 20 – RINVIO	
	c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del-	
	lo statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e del-	
	l'Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo	
	settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in	
	materia.	
	Art. 21 - NORMA TRANSITORIA	
	c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi	
	di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.	
	c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro	
	personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato	
	sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.	
	c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Sta-	
	tuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.	
	c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazio-	
	ne di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse deri-	
	vante oggi vigente.	
	f.ti Silvano Destro - Francesco De Stefano notaio - sigillo.	